

Direzione Protezione Civile ORDINANZA DELLA SINDACA ATTO N. ORD 424 DEL 14/11/2025

OGGETTO: REVOCA TOTALE DELL'ORDINANZA SINDACALE N. 396 DEL 05/11/2025 - RELATIVA ALL'APPARTAMENTO SITO IN VIA CELESIA CIV. 8 INT. 5 - A SEGUITO DI MESSA IN SICUREZZA ATTESTATA DA TECNICO ABILITATO.

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 01/11/2025 l'Ufficio Pubblica Incolumità veniva allertato dal Funzionario di Guardia dei Vigili del Fuoco di Genova in ragione del crollo di una porzione di controsoffitto all'interno dell'appartamento sito in Via Celesia civ. 8 int. 5;
- in pari data, il personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità provvedeva ad esperire un sopralluogo presso l'appartamento, nel corso del quale prendeva visione dei danni da caduta di cannicciato intonacato su controsoffitto e conseguente rovina dei due manufatti sulla scala interna di collegamento tra i due piani dell'appartamento;
- in considerazione dello stato generale dei luoghi, al fine di tutelare l'incolumità pubblica e vista la momentanea impossibilità di una libera fruizione dell'immobile, si è disposto ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e sino a ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da tecnico abilitato lo sgombero dell'appartamento sito in Via Celesia 8 interno 5;

Richiamata dunque l'Ordinanza Sindacale n. ORD-2025-396 del 05/11/2025 ad oggetto "Chiusura e sgombero dell'appartamento sito in Via Celesia civ. 8 int. 5, causa crollo controsoffitto";

Documento sottoscritto digitalmente

Rilevato che il tecnico incaricato dalla proprietà dell'interno 5 di Via Celesia 8, con la dichiarazione di messa in sicurezza assunta agli atti con prot. 0558436.E del 05/11/2025, ha certificato l'esecuzione di lavori per la messa in sicurezza dell'appartamento e che dunque non sussistono più le condizioni di pericolo per l'unità abitativa;

Considerato che in data 05/11/2025 l'Ufficio Pubblica Incolumità, sulla base della dichiarazione di messa in sicurezza sopra citata, ha revocato le disposizioni di cui all'Ordinanza Sindacale ORD-2025-396 del 05/11/2025 con la nota prot. 0558494.U del 05/11/2025;

Dato atto che del provvedimento di revoca totale delle misure di interdizione e chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con la sopra citata nota prot. 0558494.U del 05/11/2025;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;
- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto dall'Ufficio Pubblica Incolumità con la nota prot. 0558494.U del 05/11/2025, la revoca totale delle disposizioni di cui all'Ordinanza Sindacale n. ORD-2025-396 del 05/11/2025 per l'appartamento sito in Via Celesia civ. 8 int. 5;

DISPONE

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- all'Area Corpo di Polizia Locale Direzione Protezione Civile Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale Unità Territoriale Valpolcevera;

Documento sottoscritto digitalmente

- al Municipio V Valpolcevera, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- · ad AMIU Genova, per conoscenza;
- all'Area Politiche Sociali e Welfare cittadino Direzione Servizi per Fragilità e Vulnerabilità Sociale, per quanto di competenza;
- alla Direzione Edilizia Privata, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

IL VICESINDACO ALESSANDRO LUIGI TERRILE

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.